

# CIRCOLARE n. 9 – Settembre 2020

Vado Ligure, lì 5 ottobre 2020

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I – NEWS</b>	<b>3</b>
<b>A. NORMATIVA</b>	<b>3</b>
A.1. VARIE	3
A.1.1) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione	3
A.1.2) Il "decreto semplificazioni"	3
<b>B. PRASSI</b>	<b>4</b>
B.1. I.V.A.	4
B.1.1) Opere d'arte: aliquota IVA	4
B.1.2) Cessioni intra ue	4
B.1.3) Accessorietà ex articolo 12 D.P.R. n. 633/72	5
B.1.4) Trattamento IVA di welfare voucher	5
B.1.5) Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica: aliquota IVA	5
B.1.6) Detergenti e disinfettanti	5
B.1.7) Split payment: recupero versamento IVA duplicato	6
B.1.8) Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	6
B.1.9) Conciliazione giudiziale e rilevanza IVA	6
B.1.10) Riforma di sentenza in materia di spese processuali	6
B.1.11) IVA su ristrutturazione e ampliamento	7
B.1.12) Commercio elettronico indiretto	7
B.1.13) Pesa pubblica: certificazione dei corrispettivi	7
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	8
B.2.1) Premio "100 euro"	8
B.2.2) Indennità pasto nel periodo di emergenza da Covid-19	8
B.2.3) Rientro dei cervelli	8
B.2.4) Appalti e controlli sulle ritenute	8
B.2.5) Vacatio contrattuale: tassazione separata	9
B.2.6) Somme erogate in esecuzione di sentenza per redditi di lavoro dipendente	9
B.2.7) Indennità assistenziale straordinaria Covid-19: trattamento fiscale	9
B.2.8) Bonus facciate per i Comuni	10
B.2.9) Fringe benefit	10
B.2.10) Welfare aziendale: trattamento fiscale dei benefit	10
B.2.11) Regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale	11
B.2.12) Sconto ai dipendenti: trattamento fiscale	11
B.2.13) Attività di continuità assistenziale svolta dai medici	12
B.3. IMPOSTA DI REGISTRO	12
B.3.1) Tassazione ai fine dell'imposta di registro della dichiarazione di avvalersi della compensazione legale	12
B.4. VARIE	12
B.4.1) Credito d'imposta locazione botteghe e negozi	12
B.4.2) Prestazioni pensionistiche integrative	12

B.4.3)	Imposta di bollo sulle quietanze di pagamento per sanzioni diverse da quelle del CdS	13
B.4.4)	Imposta di bollo per partecipazione a gare	13
B.4.5)	Conservazione documenti digitali	13
B.4.6)	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione	14
B.4.7)	Imposta di bollo su contratti e offerte su piattaforma elettronica	14
B.4.8)	Prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti	14
B.4.9)	Tax credit affitti	14
B.4.10)	Disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	15
B.4.11)	Bonus affitti per gli enti pubblici	15
<b>C.</b>	<b>GIURISPRUDENZA</b>	<b>15</b>
C.1.	TRIBUTI LOCALI	15
C.1.1)	IMU abitazione principale	15

---

**SEZIONE II – FOCUS** **17**

# SEZIONE I – NEWS

## A. NORMATIVA

### A.1. Varie

#### A.1.1) **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**

La percentuale di fruizione del credito d'imposta spettante a ciascun contribuente che ha presentato l'istanza entro il 7 settembre è pari al 15,6423% dell'ammontare del credito comunicato. Ciascun contribuente può verificare l'importo nel proprio cassetto fiscale.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 302831/2020 dell'11 settembre 2020](#)). ↗

#### A.1.2) **Il “decreto semplificazioni”**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 concernente “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale (articolo 1): viene previsto l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro (**euro 75.000,00 per i servizi in generale, compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione**) e senza la richiesta di garanzie provvisorie da parte della stazione appaltante;


altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (articolo 8): viene modificato l'articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, con la reintroduzione dell'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di un operatore economico nel caso in cui la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

In relazione al DURC, il comma 10 dell'art. 8 prevede che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto stesso, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'art. 103 co. 2 del D.L. 18/20, relative alla proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. **Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le**

**modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;**

**semplificazioni in edilizia (articolo 10)**: sono apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001. In particolare, all'articolo 3, lett. d), è previsto che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. **Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;**

**PagoPA (articolo 24, comma 2)**: prorogata dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 l'obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA.

**(Legge 11 settembre 2020, n. 120 – G.U. n. 228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33)**. 

## **B. PRASSI**

### **B.1. I.V.A.**

#### **B.1.1) Opere d'arte: aliquota IVA**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le sculture figurative originali ottenute da un progetto realizzato mediante software e realizzate con stampanti 3D non sono considerate "opere d'arte" e, quindi, non possono beneficiare dell'aliquota del 10% ma scontano, invece, dell'aliquota ordinaria del 22%. L'aliquota IVA del 10% è applicabile per ogni opera originale dell'arte statuaria o scultorea di ogni materiale purché le opere siano eseguite interamente dall'artista e, nel caso di riproduzione, la tiratura sia limitata a 8 esemplari. Nel caso di specie, invece, oltre al numero di esemplari maggiore, la realizzazione prevede l'utilizzo di strumenti meccanici quali, appunto, la stampante 3D.

**(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 303 del 2 settembre 2020)**. 

#### **B.1.2) Cessioni intra ue**

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello in cui viene richiesta la possibilità di provare la spedizione ed il trasporto fuori Italia con modalità documentali alternative rispetto a quelle di cui all'articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011 in vigore dal 1° gennaio 2020. L'Agenzia ricorda che l'articolo 45-bis non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni. Tuttavia l'Agenzia, richiamando la propria circolare n. 12/E/2020 (si veda nostra circolare n. 5/2020), nega nel caso di specie l'inequivocabilità del metodo prospettato ma lascia

impregiudicata ogni valutazione dell'effettivo set documentale in possesso del contribuente, che potrà essere effettuata in concreto nell'ambito dell'attività di controllo.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 305 del 3 settembre 2020](#)). ↗

### **B.1.3) Accessorietà ex articolo 12 D.P.R. n. 633/72**

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata favorevolmente in merito all'accessorietà ex articolo 12 D.P.R. n. 633/72 della cessione di un dispositivo medico indispensabile per la somministrazione di un medicinale. A tal fine ha richiamato l'articolo 78 par. 1 lett. b della direttiva 2006/112/CE, in quanto non si tratta di “generica utilità” ma di una indispensabile integrazione della prestazione principale per la fruizione della stessa. Analoga conclusione vale anche ai fini delle Imposte Dirette.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 306 del 3 settembre 2020](#)). ↗

### **B.1.4) Trattamento IVA di welfare voucher**

Dopo aver ricordato i contenuti dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, ed il fatto che i voucher non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio né possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi di cui all'articolo 51, comma 2, l'Agenzia delle Entrate accoglie la possibilità che la gestione venga fatta da un soggetto terzo diverso dall'azienda datore di lavoro e che si applichi la disciplina IVA dei buoni corrispettivo se ne hanno le caratteristiche di cui agli articoli 6-bis e seguenti i del D.P.R. n. 633/72.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 338 del 10 settembre 2020](#)). ↗

### **B.1.5) Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica: aliquota IVA**

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% prevista dal numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, nonché dai numeri 127-sexies), e 127-septies). Richiamando la propria circolare n. 1/E/94 e le proprie risoluzioni n. 269/E/07 e n. 2/E/00, l'Agenzia ritiene che l'aliquota IVA agevolata del 10% sia applicabile all'impianto CSP (Concentrating Solar Power) in quanto, pur applicando una tecnologia particolare, è in grado di produrre energia per il tramite del calore solare.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020](#)). ↗

### **B.1.6) Detergenti e disinfettanti**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina IVA agevolata introdotta dall'articolo 124, D.L. n. 34/2020, per le cessioni di determinati beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19 (esenzione IVA per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ed aliquota del 5% per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021). In particolare, l'Agenzia delle Dogane ha individuato con la propria circolare n. 12/D/20 i codici TARIC dei beni agevolati e ad essa occorre riferirsi tassativamente. I disinfettanti sanitari usufruiscono dell'agevolazione solo se rientrano nella

classificazione di presidio medico-chirurgico, con relativa autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 392/98.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 370 del 17 settembre 2020](#)). 

#### **B.1.7) Split payment: recupero versamento IVA duplicato**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di errore di versamento, l'Ente può recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario per split istituzionale scomputando il maggior versamento dai pagamenti successivi dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, dovranno essere effettuati. Sarà cura dell'Ente evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 378 del 18 settembre 2020](#)). 

#### **B.1.8) Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla soglia dei versamenti in conto fiscale, non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 17-bis, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 241/97. Al riguardo, l'Agenzia conferma che nell'ambito dei versamenti in conto fiscale deve essere considerata anche l'IVA relativa alle fatture emesse in regime di split payment e in reverse charge di cui all'articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 633/72.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 53 del 22 settembre 2020](#)). 

#### **B.1.9) Conciliazione giudiziale e rilevanza IVA**

Per le somme dovute in esito alla conclusione di una conciliazione giudiziale che, nel caso di specie, si sostanziano in un rimborso forfettario per spese di ripristino di un immobile per inadempienza contrattuale, non può trovare applicazione l'articolo 15 del D.P.R. n. 633/72 (né il comma 1, né il comma 3), per cui si ha rilevanza IVA (se vi è ovviamente il presupposto soggettivo e territoriale) vista la sussistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro. Le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti, quindi, sono da assoggettare ad Iva, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria del 22%.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 386 del 22 settembre 2020](#)). 

#### **B.1.10) Riforma di sentenza in materia di spese processuali**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello in tema di restituzione dell'IVA in seguito a sentenza di riforma che compensano le spese del processo. L'Agenzia richiama preliminarmente la corretta procedura di fatturazione nel caso di avvocato distrattario, dopodichè, richiamando la Corte di Cassazione (sentenza n. 8215 del 4 marzo 2013), ricorda che, in caso di riforma della sentenza, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del distrattario e non della parte. Nel caso di specie, l'Agenzia ritiene non applicabile la disciplina prevista per le cd. "variazioni in diminuzione" dall'articolo 26, D.P.R. n. 633/72, e quindi l'avvocato distrattario non potrà emettere nota di credito, poiché non sono variati i



rapporti giuridici con il proprio cliente (la prestazione professionale non è venuta meno) ma solo l'attribuzione del carico del pagamento. L'avvocato dovrà attivarsi per riscuotere il dovuto nei confronti del proprio cliente e solo dopo avere dimostrato l'infruttuosità delle procedure attivate nei confronti del cliente, avrà titolo per emettere, nei confronti di esso, la nota di variazione. Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, opera la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, anche per il professionista, secondo cui sono deducibili dal reddito complessivo, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, *“le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti”*. Peraltro opera anche la novità di cui all'articolo 150, comma 1, D.L. n. 34/2020, in base al quale *“le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”*. Tuttavia, se la sentenza ha fissato una restituzione al lordo, tale deve essere la modalità utilizzata.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 387 del 22 settembre 2020](#)). ↗**

#### **B.1.11) IVA su ristrutturazione e ampliamento**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aliquota IVA applicabile a interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile che, nel caso di specie, è di proprietà di un ente di ricerca, ubicato in un'area portuale, e destinato allo svolgimento di attività istituzionale di formazione e ricerca. Preliminarmente l'Agenzia richiama il n. 127 quaterdecies) della Tabella A parte III del D.P.R. n. 633/72, e l'aliquota del 10% se gli interventi sono qualificabili come articolo 3, lett. c) (*“di restauro e di risanamento conservativo”*) e lett. d) (*“di ristrutturazione edilizia”*), D.P.R. n. 380/01. Quanto invece all'applicabilità del regime di non imponibilità di cui all'art. 9 punto 6) del Dpr 633/21, per effetto dell'art. 3 co. 3 del DL 90/90, l'Agenzia ribadisce che deve trattarsi di interventi riferibili al funzionamento degli impianti ed alla movimentazione di beni e persone in ambito portuale, non essendo sufficiente la mera ubicazione in ambito portuale.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 390 del 23 settembre 2020](#)). ↗**

#### **B.1.12) Commercio elettronico indiretto**

L'Agenzia delle Entrate conferma l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi e dall'emissione della fattura elettronica per le operazioni di vendita configurabili come *“commercio elettronico indiretto”* vista l'assimilazione alle vendite per corrispondenza, rimanendo ferma la sola annotazione nel registro corrispettivi. Resta la facoltà di memorizzazione e trasmissione telematica.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 416 del 28 settembre 2020](#)). ↗**

#### **B.1.13) Pesa pubblica: certificazione dei corrispettivi**

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato la rilevanza IVA dell'attività di gestione di una pesa pubblica funzionante a gettoni da parte di un Comune, ritiene che il meccanismo di funzionamento a gettoni qualifica l'attività come *“vending machine”*. Trattandosi, tuttavia, di soggetto pubblico, e non essendo ancora state

definite le modalità per la stipula di convenzioni di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate, al momento non vi è alcun obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 417 del 29 settembre 2020](#)). 

## **B.2. IRPEF - Sostituti d’imposta**

### **B.2.1) Premio “100 euro”**

Il premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti previsto dall'articolo 63, comma 1, D.L. n. 18/2020, spetta anche al personale del Comune che, nel mese di marzo, sia stato legittimamente assente per aver effettuato attività di protezione civile riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 302 del 2 settembre 2020](#)). 

### **B.2.2) Indennità pasto nel periodo di emergenza da Covid-19**

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di un ente che riconosce una indennità di 6 euro al proprio personale amministrativo, legata al consumo del pasto ed al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l’utilizzo di badge elettronici presso esercizi convenzionati che, ai sensi della risoluzione n. 63/E/05, non è da considerarsi imponibile in quanto ritenuta mensa aziendale diffusa. In particolare, l’istante intende conoscere il trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di euro 5,29, che intende erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell'emergenza Covid-19. L’Agenzia ritiene che tale indennità sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 301 del 2 settembre 2020](#)). 

### **B.2.3) Rientro dei cervelli**

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la norma di cui all’articolo 44, D.L. n. 78/2010, non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all'estero, che trasferendosi nel territorio nazionale, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche (ovviamente al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 307 del 3 settembre 2020](#)). 

### **B.2.4) Appalti e controlli sulle ritenute**

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello presentata da un Comune in cui viene chiesto se debba considerarsi "*committente*" ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quindi tenuto alle verifiche richieste in ordine al puntuale pagamento, da parte delle controparti contrattuali, delle



ritenute effettuate da queste ultime nei confronti dei propri dipendenti. Secondo l’Agenzia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-bis, il Comune deve verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Tuttavia, dopo aver enunciato il principio, specificando che l’esclusione dagli obblighi di verifica opera per i contratti relativi ad attività considerate non commerciali ai fini delle IIDD, a nulla rilevando l’eventuale commercialità IVA, nella risposta al Comune istante, l’Agenzia afferma che occorre considerare la commercialità Ires secondo le regole di cui all’art. 74 co. 2 Tuir anche da parte dei soggetti (come il Comune) che sono esclusi da soggettività passiva Ires ai sensi del comma 1 dello stesso art. 74. Infatti, nella risposta, non si esclude il Comune *in toto* ma solo per tutte le attività che costituiscono esercizio di funzioni delegate dallo Stato e per tutte le attività svolte in via istituzionale. Aderendo a tale profilo interpretativo (peraltro non condiviso da questa redazione, la quale ritiene dirimente l’assenza di soggettività Ires in capo a PAT), occorre valutare se l’Ente svolga attività oggettivamente commerciali ai fini Ires e cioè attività che non costituiscono esercizio di funzioni pubbliche.

**(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 313 del 4 settembre 2020).** [↗](#)

### **B.2.5) Vacatio contrattuale: tassazione separata**

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che viene assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, l’indennità forfettaria una tantum erogata, a seguito di stipulazione di un accordo collettivo nel mese di gennaio 2020, per l’attività lavorativa prestata nel periodo di vacatio contrattuale 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019, e volta a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili a tale periodo,

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 367 del 17 settembre 2020](#)).** [↗](#)

### **B.2.6) Somme erogate in esecuzione di sentenza per redditi di lavoro dipendente**

Gli emolumenti erogati ad un ex dipendente in esecuzione di una sentenza devono essere assoggettati a ritenuta diretta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera c ), D.P.R. n. 600/73, anche se la sentenza, nel definire gli importi complessivamente spettanti all'ex dipendente, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa l’applicazione di ritenute fiscali. Nel caso di specie, non essendo state operate le ritenute d’acconto, è possibile effettuare il ravvedimento operoso nonché l’emissione di una nuova Certificazione Unica che preveda la valorizzazione del campo relativo al "*Totale delle ritenute operate*".

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 369 del 17 settembre 2020](#)).** [↗](#)

### **B.2.7) Indennità assistenziale straordinaria Covid-19: trattamento fiscale**

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al corretto trattamento fiscale attribuibile ad una indennità straordinaria deliberata da un ente di previdenza (ENPAV) che prevede il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti

che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall'autorità sanitaria competente, la quarantena o l'isolamento domiciliare obbligatorio e graduato in funzione della gravità dell'evento. Per l'Agenzia, se l'indennità è erogata quale compensazione per la perdita di capacità lavorativa, essa ha la medesima natura del reddito che sostituisce. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è tale legame e quindi non rileva sotto il profilo fiscale non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito. (Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 395 del 23 settembre 2020](#)). ↗

### **B.2.8) Bonus facciate per i Comuni**

Viene confermato preliminarmente che, sotto il profilo soggettivo, il “bonus facciate” riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Tuttavia, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili e, quindi, non spetta agli enti pubblici territoriali in quanto non sono soggetti passivi IRES. Tali soggetti non possono neanche fruirne mediante sconto in fattura o cessione del credito a terzi.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 397 del 23 settembre 2020](#)). ↗

### **B.2.9) Fringe benefit**

Le polizze collettive di assicurazione sulla vita stipulate dal datore di lavoro nell'interesse dei dipendenti sono componenti della retribuzione ai fini fiscali (nel caso specifico esaminato dall'Agenzia delle Entrate si trattava di polizze stipulate da un Comune per il Corpo di Polizia Locale). In sede di riscossione da parte del beneficiario, sempre per il tramite del datore di lavoro, le somme riscosse dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita (articolo 26-ter, D.P.R. n. 600/73), con aliquota variabile a seconda del periodo di maturazione.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 383 del 18 settembre 2020](#)). ↗

### **B.2.10) Welfare aziendale: trattamento fiscale dei benefit**

Vengono confermati i seguenti principi:

- E' legittimo individuare due aree aziendali (in base ad anzianità e orario di lavoro minimi): risponde alle previsioni di cui all'art. 51 co 2 «nel presupposto che queste ultime condizioni non circoscrivano i destinatari dell'offerta ad alcuni e ben individuati lavoratori».
- Con riguardo al carattere premiale del piano di welfare le cui erogazioni di beni e servizi sono subordinate al raggiungimento di un obiettivo aziendale, non viene meno l'applicabilità nel caso in cui le erogazioni fossero graduate purché, «tale ripartizione non trovi giustificazione nella valutazione dell'attività lavorativa del dipendente, sia singolarmente considerato che in gruppo, ovvero su valutazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa».

Esaminando le fattispecie proposte nell'interpello, è interessante sottolinearne alcune, tra quelle cui i dipendenti possono scegliere sulla piattaforma web, che vengono ammesse a detassazione :

- benefit rappresentati da «Cinema», «Soluzioni viaggio e cofanetti», «Benessere», «Musei», «Palestre», «Parchi divertimento», «Abbonamenti a riviste», «Corsi di formazione» e «Cura della persona», oppure servizi sanitari per i dipendenti stessi e i loro familiari, comprese le consulenze sanitarie telefoniche a prezzi scontati delle carte MyCare, (art. 51 co. 2 lett. f);
- contribuzione aggiuntiva, anche in favore dei familiari fiscalmente a carico, al Fondo pensione contrattuale e a Fondi aperti;
- voucher del valore massimo di euro 258,23 ex art. 51 co.3 (peraltro raddoppiato per il 2020).

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020](#)). 

### **B.2.11) Regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale**

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere a uno specifico interpello, si è espressa in merito alla questione dell'imponibilità dei contributi versati agli Enti bilaterali. In particolare, nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, un contratto collettivo ha previsto la costituzione di Enti bilaterali finanziati da contribuzione a carico esclusivamente aziendale, per il perseguimento di precise finalità, espressamente previste a livello contrattuale, quali, fra le altre, iniziative di welfare con finalità assistenziale, progetti per la formazione e sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti da processi aziendali di ricambio generazionale. L'Agenzia ha preliminarmente richiamato le precedenti circolari emanate sul punto dall'Amministrazione finanziaria (circolari n. 326/E/1997 e n. 55/E/1999) affermando che i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, poiché l'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. E' invece non imponibile la fattispecie in cui, per contratto, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire prestazioni assistenziali e per farlo sceglie di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o ad una cassa.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020](#)). 

### **B.2.12) Sconto ai dipendenti: trattamento fiscale**

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ad una forma di scontistica concessa, sulla base di apposita convenzione tra datore di lavoro e fornitore dei beni, che permetterà ai dipendenti di acquistare direttamente i prodotti ad un prezzo scontato. Secondo l'Agenzia non si tratta di reddito di lavoro dipendente dal momento che il "valore normale" dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 57/E del 25 settembre 2020](#)). 

### **B.2.13) Attività di continuità assistenziale svolta dai medici**

Gli emolumenti corrisposti dalle aziende sanitarie ai medici che svolgono attività di continuità assistenziale si configurano come redditi di lavoro dipendente (si veda anche risoluzione n. 14/E del 5 febbraio 1999), mentre l'attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Pertanto, è inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano tra i redditi professionali (articolo 53, comma 1, TUIR) se il medico sostituto sia iscritto all'albo professionale o tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR). Nel caso specifico, trattandosi di incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione, i redditi percepiti sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 414 del 25 settembre 2020](#)). 

## **B.3. Imposta di registro**

### **B.3.1) Tassazione ai fine dell'imposta di registro della dichiarazione di avvalersi della compensazione legale**

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'assoggettamento ad imposta di registro dell'atto contenente la ricognizione di compensazione legale di cui all'articolo 1243 del Codice Civile. Secondo l'Agenzia, la suddetta disposizione ricognitiva della compensazione legale, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è da registrare con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00, a norma dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/86, in quanto, nel caso in esame, contenuta in un atto stipulato nella forma di atto pubblico.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 358 del 16 settembre 2020](#)). 

## **B.4. Varie**

### **B.4.1) Credito d'imposta locazione botteghe e negozi**

Anche per un immobile di categoria C/1, condotto in locazione in forza di un contratto di concessione di bene di proprietà di ente pubblico, spetta il cd. credito per negozi e botteghe di cui all'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 così come spetta anche il tax credit affitti di cui all'articolo 28, D.L. n. 34/2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 318 del 7 settembre 2020](#)). 

### **B.4.2) Prestazioni pensionistiche integrative**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la tassazione è diversificata come segue:

- ⇒ la parte relativa ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'87,50% dell'ammontare percepito;
- ⇒ la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo;
- ⇒ la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il regime fiscale di cui al terzo punto non ha trovato applicazione, fino al 31 dicembre 2017, nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti a fondi negoziali di previdenza complementare

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 51/E del 9 settembre 2020](#)). ↗

#### **B.4.3) Imposta di bollo sulle quietanze di pagamento per sanzioni diverse da quelle del CdS**

L'Agenzia delle Entrate ritiene che le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo ai sensi l'articolo 5, comma 4, della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/72.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 330 del 10 settembre 2020](#)). ↗

#### **B.4.4) Imposta di bollo per partecipazione a gare**

Il pagamento dell'imposta di bollo per la partecipazione a gare gestite dalle stazioni appaltanti mediante la piattaforma di negoziazione ASP di Consip, analoga a molte piattaforme regionali (tra le quali, per esempio, Arca della Regione Lombardia, IntercentER della Regione Emilia Romagna e Start della Regione Toscana) può essere effettuato mediante contrassegno telematico o in modo virtuale ma è comunque escluso il pagamento mediante F23. I non residenti possono pagare a mezzo bonifico bancario secondo le indicazioni riportate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 332 del 10 settembre 2020](#)). ↗

#### **B.4.5) Conservazione documenti digitali**

Pubblicate in data 11 settembre sul sito istituzionale dell'AGID le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", in vigore dal 12.09.2020 e da applicarsi, in sostituzione delle precedenti, a partire dal 09.06.2021.

Da sottolineare la posizione sulla figura del responsabile della conservazione in capo al quale rimane la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione nonostante l'affidamento dell'attività a un soggetto esterno.



(AGID - [Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici](#)). ↗

#### **B.4.6) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**

Dopo che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata fissata la misura del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, D.L. n. 34/2020, nel 15,6423% dell'ammontare comunicato, l'Agenzia ha istituito il seguente codice tributo per il suo utilizzo in compensazione:

⇒ “6917” denominato “CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020](#)). ↗

#### **B.4.7) Imposta di bollo su contratti e offerte su piattaforma elettronica**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai contratti conclusi a mezzo della piattaforma U-BUY fornita da Cineca confermando l'impostazione della risoluzione n. 96/E/13 relativa ai contratti MEPA. In particolare, l'accordo avvenuto sulla piattaforma equivale a una scrittura privata da assoggettare all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972 mentre le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo in quanto trattasi di mere proposte contrattuali. L'Agenzia rivede la propria posizione sui contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza, ricordando che l'esenzione non si applica nei casi in cui la forma scritta è obbligatoria. Viene escluso, infine, il modello F23 quale mezzo per il pagamento dell'imposta di bollo sui contratti.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 352 del 15 settembre 2020](#)). ↗

#### **B.4.8) Prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti**

Nel fornire chiarimenti in merito all'applicazione o meno della ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti, l'Agenzia delle Entrate, nel caso esaminato rappresentato dall'attività di musicisti non residenti che svolgono concerti all'estero, ha specificato che l'attività si considera svolta all'estero anche se sono previste prove (non specificamente remunerate) in Italia.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 354 del 15 settembre 2020](#)). ↗

#### **B.4.9) Tax credit affitti**

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, D.L. n. 34/2020, spetta anche in caso di contratti di sublocazione sempreché il contratto di sublocazione sia disciplinato dalla




Legge n. 392/1978 e sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 356 del 15 settembre 2020](#)). 

#### **B.4.10) Disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito nella misura del 40% del costo dei beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 184 e ss., della Legge n. 160/2019, spetta anche ad un Comune che svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, pur trattandosi di Ente Non Commerciale non soggetto passivo IRES, a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta. L’utilizzo potrà avvenire in compensazione orizzontale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 389 del 22 settembre 2020](#)). 

#### **B.4.11) Bonus affitti per gli enti pubblici**

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di cui all’articolo 65, D.L. n. 18/2020, ceduto dal conduttore all’Ente Pubblico, che ha formulato l’istanza di interpello, può essere utilizzato in compensazione ma solo con il modello F24 e non con il modello F24EP considerata la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 con la quale sono stati istituiti i codici tributo utilizzabili in compensazione. Nella risposta all’interpello viene richiamata la circolare n. 20/E/01 per ricordare che si deve trattare di F24 a “saldo zero” e la presentazione può avvenire unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 420 del 30 settembre 2020](#)). 

## **C. GIURISPRUDENZA**

### **C.1. Tributi locali**

#### **C.1.1) IMU abitazione principale**

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza in controtendenza rispetto alle istruzioni ministeriali di cui alla circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3/DF/2012 con riferimento alla casistica dei coniugi che abbiano la residenza in comuni diversi ed usufruiscano entrambi dell’agevolazione per abitazione principale. Secondo la Cassazione ciò non sarebbe ammissibile in quanto l’agevolazione IMU sull’abitazione principale spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare. Ne consegue che se, come nel caso esaminato, i coniugi non legalmente separati hanno fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due comuni diversi, nessuno dei due potrebbe fruire dell’esonero IMU prevista per l’abitazione principale.

(Corte di Cassazione – [Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020](#)). 



## SEZIONE II – FOCUS

### Domicilio digitale, PEC, piattaforma PA, servizi in rete

Con il decreto semplificazioni, il domicilio digitale diventa un prerequisito per l'iscrizione alla Camera di commercio ed entro il 1° ottobre chi non ha un indirizzo Pec attivo dovrà regolarizzare la propria posizione

L'obbligo di iscrivere nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio un indirizzo di posta elettronica certificata era stato introdotto in due tranches, per le società nel 2008 (con il Dl 185) e, per le imprese individuali, nel 2012 con il Dl 179.

Con la conversione del Dl Semplificazioni, nel registro delle imprese trova ora accoglienza, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale», concetto più ampio rispetto alla Pec in quanto in esso sono compresi i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo; al momento però la possibilità di avvalersi di un domicilio digitale diverso dalla pec è soltanto teorica, in attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi.

In tale contesto, viene espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) “sospensione” delle pratiche al registro imprese.

Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale), il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e dell'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento del registro delle imprese, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore erogato dalle Camere di commercio.

Se l'impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all'interno del cassetto digitale, si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.

## **Criticità**

Per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (tra cui rientra la pec) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, nel caso dei professionisti, l'articolo 37, comma 1, lettera e) del Dl 76 non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. Riconosce però solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine. Il rischio per il professionista è la sospensione dall'Albo fino all'avvenuta comunicazione.

## Procedura

### **Notificazione digitale facoltativa**

Con l'obiettivo di ridurre i costi e di diminuire i contenziosi legati ai vizi della notifica stessa, l'articolo 26 del Dl Semplificazioni (Dl 76/2020), come convertito in legge (la legge di conversione 120/2020 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 settembre), disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni. Va segnalato come l'adesione sia prevista al momento su base volontaria, sia per le amministrazioni che per i destinatari degli atti. Per cittadini e imprese, allo stesso modo, l'autenticazione alla piattaforma tramite le credenziali Spid o la Cie (carta d'identità elettronica), assicura la certezza di ricevere atti e provvedimenti, non necessariamente e non solo impositivi, senza incorrere in eventuali mancati recapiti, rafforzando la propria confidenza nei tempi di risposta delle amministrazioni e nella completa e continuativa accessibilità agli atti in qualsiasi luogo e momento come depositati presso il proprio «cassetto notifiche» così da potere ritirare direttamente l'atto ed effettuare eventuali pagamenti, ove necessari.

Possono aderire alla piattaforma di notifica tutte le amministrazioni pubbliche, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio delle attività agli stessi affidati, anche gli altri soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione di tributi ed altre entrate per conto degli enti locali. Più nel dettaglio le amministrazioni sono quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, compresi tra gli altri istituti e scuole, aziende ad ordinamento

autonomo, Regioni, Province, Comuni, istituzioni universitarie e Camere di commercio, oltre alle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Quanto invece ai destinatari, vi rientrano i soggetti privati, e cioè persone fisiche, quelle giuridiche, enti, associazioni, nonché i soggetti pubblici quando residenti o con sede legale in Italia oppure che risiedono all'estero ma che sono titolari del codice fiscale, oltre a loro eventuali delegati ad accedere alla piattaforma. Il controllo e la gestione della piattaforma sono affidati a PagoPa Spa la quale può affidare, in tutto o in parte, lo sviluppo a Poste Italiane Spa (l'attuale fornitore del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale).

Oggetto di notifica digitale tramite piattaforma possono essere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni con esclusione degli atti del processo civile e penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile, nonché i provvedimenti e le comunicazioni ad essi connessi.

L'accesso dei privati alla nuova piattaforma notifiche sarà possibile anche attraverso l'app «Io». Le amministrazioni pubbliche possono mettere a disposizione sulla piattaforma i documenti informatici da notificare. Un avviso di avvenuta ricezione viene invece inviato dal gestore della piattaforma stessa al destinatario, unitamente ad un identificativo univoco della notificazione (Iun) e alle modalità di accesso e acquisizione del documento.

La trasmissione di questo avviso avviene tramite l'indirizzo di Pec o di un servizio elettronico di recapito qualificato ovvero, per chi non è titolare di un domicilio



digitale, attraverso una notifica in formato cartaceo, a mezzo posta, a cura dello stesso gestore. Più nel dettaglio, ed in attesa della individuazione del termine a decorrere dal quale si potrà accedere alla piattaforma una volta terminati i test e le prove tecniche di funzionamento, le amministrazioni interessate, in alternativa alle modalità di notifica tradizionali, possono rendere disponibili telematicamente i corrispondenti documenti informatici.

Formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici dovranno essere effettuate nel rispetto delle linee guida rilasciate da Agid l'11 settembre 2020 su formazione, gestione e conservazione e applicabili, in sostituzione delle attuali regole contenute nei Dpcm del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014, da giugno 2021..

Il gestore della piattaforma è chiamato ad assicurare autenticità, integrità, immutabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni anche applicando tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*). Il gestore della piattaforma rende a sua volta disponibili i documenti ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o mediante delegati, per reperire, consultare ed acquisire i documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni.

Per autenticarsi alla piattaforma occorre utilizzare Spid o la carta d'identità elettronica (Cie).

**Servizi in rete obbligatori dal 28 febbraio 2021**

Attraverso una modifica al comma 3-bis dell'articolo 64 del Cad, il DL 76/20 ha previsto che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 devono utilizzare esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.

Inoltre, il decreto-semplificazioni impone l'obbligo alle pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico, costituito e rappresentato dall'applicazione Io. La portata dell'intervento è alquanto ampia interessando tutti i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Cad e quindi tutte le amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale e quelle amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Restano invece esclusi i gestori dei servizi pubblici e le società a controllo pubblico.

L'applicazione Io, attraverso un servizio, permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare istanze e dichiarazioni o di effettuare pagamenti, tramite PagoPa, alle amministrazioni. L'applicazione Io contribuirà a semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini in quanto tutti i servizi in digitale resi da qualsiasi amministrazione pubblica saranno accessibili tramite un'unica applicazione anziché tramite sistemi diversi come accade oggi.

Per realizzare la fruibilità dei servizi su dispositivi mobili, le amministrazioni sono tenute ad avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021; eventuali ritardi comporteranno una valutazione negativa della performance

dirigenziale, costituendo mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti. Troverà in queste ipotesi applicazione la sanzione consistente nella riduzione, non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. [!\[\]\(cead67df4d82d6c83effe4f8699a7d8f\_img.jpg\)](#)